

Stagione 2023/2024

Comunicato n. 4 del 12/03/2024
ASC OVER 40 CALCIO A 8
- Calcio a 8 -

1. Comunicazioni

Gara 1

Finale di Coppa: Olimpia 2000 San Pietro vs FG Service Sanità 04.03.2024

Il Giudice Sportivo Territoriale,

prendendo in esame il reclamo/ricorso presentato dal Sig. Filippo De Carlo, in qualità di Responsabile di campo della società FG Service Sanità RC-OVER 40, riguardante la gara Olimpia 2000 San Pietro vs FG Service Sanità RC valevole come finale di Coppa di calcio a-8, disputatasi presso il campo sportivo di Pellaro del comune di Reggio Calabria in data 04.03.2024;

rilevato che il ricorso presentato dalla FG Service Sanità RC è stato presentato entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito;

rilevato che è stato versato prescritto contributo alla giustizia sportiva;

rilevato che non è stata presentata riserva scritta all'arbitro entro 25' dal termine della gara stessa, anche se nel modulo reclamo firmato dal Sig. De Carlo Filippo si asserisce di aver inoltrato un preannuncio di reclamo nei termini stabiliti dal punto 7 de regolamento ufficiale;

rilevato che non è stata inviata copia alla controparte, in quanto agli atti non risulta rimessa a codesto Giudice Sportivo territoriale l'attestazione dell'avvenuto inoltro;

rilevato che alla società Olimpia 2000 San Pietro, per il mancato invio alla controparte del reclamo/ricorso di cui trattasi, è stata preclusa la possibilità di fare pervenire una propria memoria difensiva in ordine ai fatti verificatisi durante alla gara in epigrafe;

letto il reclamo/ricorso proposto dal Sig. Filippo De Carlo in qualità di responsabile di campo della società FG Service Sanità RC, con la quale la ricorrente ha chiesto di irrogarsi alla società Olimpia 2000 San Pietro la sconfitta a tavolino per aver schierato il tesserato Dattola Nicola nato il 20.03.1988, che a norma di regolamento non poteva prendere parte al campionato;

ritenuto che detta violazione regolamentare non può essere rilevata d'ufficio da codesto Giudice Sportivo Territoriale;

visto l'art. 7 del Regolamento Tecnico e l'art. 67 comma 1 del C.G.S. F.I.G.C., che si applica in quanto ed in virtù dell'articolo 36 del regolamento A.S.C. calcio.

2

DELIBERA

Di non accogliere il reclamo/ricorso proposto dalla FG Service Sanità RC, in quanto come specificato in premessa al punto 3, non è stata presentata riserva scritta all'arbitro entro 25' dal termine dell'incontro in violazione dell'articolo 7 del R.T.;

Di rigettare in toto il reclamo/ricorso proposto dalla FG Service Sanità RC per vizio formale nella procedura, in quanto in violazione delle norme e per come specificato in premessa ai punti 4 e 5, non c'è prova agli atti dell'inoltro alla controparte del ricorso e quindi generando la lesione di un interesse legittimo da parte dell'Olimpia 2000 San Pietro di poter esercitare un diritto oppositivo;

dispone inoltre di introitare in favore della casse del Comitato Provinciale ASC la tassa di reclamo di euro 50.00, che sarà finalizzata alla promozione sportiva dell'Ente, somma versata dalla società FG Service Sanità RC, in virtù del rigetto del ricorso presentato.

Reggio Calabria li 12.03.2024